



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
Settore 1 – Affari generali



Prot. n.

Massa Marittima, 2 settembre 2020

Al Sindaco
Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Generale
del Comune di Massa Marittima
Loro Sedi

OGGETTO: Nota dei Gruppi Consiliari di Opposizione – Lega, Massa Comune e Repubblicani – del 30 agosto 2020, acquisita al Protocollo informatico del Comune di Massa Marittima il 31 agosto 2020, n. prot. arrivo 12875.

Con riferimento alla nota in oggetto con la quale i Gruppi Consiliari di Opposizione, in attuazione delle previsioni del vigente Statuto del Comune di Massa Marittima ed espressamente dell'art. 20, commi 2 e 3, del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, chiedono la convocazione del Consiglio Comunale ponendo all'ordine del giorno il seguente punto:

1. Sospensione di sei mesi dell'efficacia delle delibere di Giunta Comunale:

- N. 121 del 16/07/2020 avente per oggetto “Variante urbanistica semplificata al regolamento Urbanistico vigente di iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione all'area denominata Sant'Anna ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della LRT n. 65/2014 e ss.mm.ii. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VAS”.
- N. 96 del 10/06/2020 avente ad oggetto “Atto d'indirizzo a procedimento per variante urbanistica semplificata al regolamento Urbanistico di iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione all'area denominata Sant'Anna ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della LRT n. 65/2014 c”

si rileva quanto segue:

L'art. 21-quater della Legge n. 241/1990 avente ad oggetto “Efficacia ed esecutività del provvedimento” dispone:

“1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21- nonies:”



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

Settore 1 – Affari generali



Per quanto sopra esposto, è mio dovere evidenziare che:

Nel rispetto della necessaria osservanza delle norme che regolano la ripartizione delle prerogative decisionali tra Giunta e Consiglio comunale – art. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000 - si ritiene che il Consiglio Comunale non sia organo deputato a sospendere, con propria autonoma deliberazione, l'efficacia delle deliberazioni della Giunta comunale. Una deliberazione del Consiglio di tal fatta, stante l'attuale assetto ordinamentale ed il tenore delle disposizioni citate, sarebbe viziata di incompetenza e pertanto nulla.

Le deliberazioni della Giunta sopra citate, inoltre, hanno già prodotto gli effetti previsti dall'ordinamento in quanto la deliberazione adottata in data 16 luglio 2020, n. 121, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile e la deliberazione adottata in data 10 giugno 2020, n. 96 è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 il 12 luglio 2020, decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Massa Marittima (data pubblicazione 1^ luglio 2020).

In termini di principio è evidente che la sorte di un provvedimento amministrativo dipende dall'organo che lo ha emanato, il quale potrebbe, conformemente all'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, "Annullamento d'ufficio" ad esempio rivalutare la sussistenza dei presupposti di permanenza dell'efficacia dell'atto ovvero nel caso in cui ricorrano gravi motivi valutare la sospensione dell'efficacia conformemente a quanto previsto dall'art. 21 quater comma 2 della legge n. 241 /1990. Tale organo tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non potrebbe essere che la Giunta medesima e non il Consiglio comunale le cui competenze sono espressamente delineate dall'art.42 del d.lgs. n. 267/2000.

Nella veste di Garante della Comunicazione del procedimento di che trattasi faccio presente, in chiusura, che la partecipazione dei cittadini al processo decisionale di cui trattasi è stato e sarà garantito.

Rendo noto che il 31 agosto 2020 si è svolto un incontro pubblico per la presentazione della "Variante urbanistica semplificata al regolamento urbanistico vigente di iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione dell'area denominata Sant'Anna ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della L.R.T. n. 65/2014 e ss.mm.ii.. Adozione ai sensi degli artt. 30 e 252 ter della L.R.T. n. 65/2014", che ha riscontrato una notevole partecipazione di pubblico.

A seguito dell'adozione della variante seguirà la pubblicazione sul BURT di avviso di avvenuta adozione, con deposito degli elaborati e degli atti relativi in libera visione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Massa Marittima e contestuale pubblicazione on line sul sito web del Comune di Massa Marittima.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

Settore 1 – Affari generali



Entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT chiunque potrà prendere visione degli atti e presentare le osservazioni che riterrà opportune.

Il provvedimento di approvazione della variante, il quale interverrà solo decorso il termine per la presentazione e la discussione di eventuali osservazioni, conterrà pieno riferimento al contenuto delle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

Con spirito di servizio,

Il Responsabile del Settore 1
Giuliana Gucci *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.E.L. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme allegato, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.